

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO



**PARCO CASERMETTE:  
UNA NUOVA AREA VERDE TRA FABBRICHE E QUARTIERI A RIVALTA**



nell'ambito "Restauro Ambientale Sostenibile. Modelli sostenibili per la rigenerazione, la protezione e la valorizzazione del patrimonio naturale"

**PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO**

Elab. 2

Capitolato speciale d'appalto – parte I  
amministrativa

**Committente:** Città di Rivalta di Torino

**RUP:** Arch. Giovanni Ruffinatto

**Gruppo di Progettazione:**

Associazione Landscapefor  
Arch. Paolo Castelnovi  
con Elena Maylander, Valeria Spiga,  
Sergio Bongiovanni, Giulio Cenci

Fondazione Fitzcarraldo  
con Roberto Albano, Francesca Omodeo

Arch. Michela Rota

<b>PARTE I</b>	<b>CAPITOLATO AMMINISTRATIVO.....</b>	<b>5</b>
<b>CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>5</b>	
<b>Art.1.</b>	<b>OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 2.</b>	<b>AMMONTARE DELL'APPALTO .....</b>	<b>7</b>
<b>Art.3.</b>	<b>MODALITÀ' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>8</b>
<b>Art.4.</b>	<b>CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI .....</b>	<b>8</b>
<b>Art.5.</b>	<b>SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI.....</b>	<b>9</b>
<b>CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE .....</b>	<b>12</b>	
<b>Art.6.</b>	<b>INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 7.</b>	<b>DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 8.</b>	<b>DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 9.</b>	<b>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 10.</b>	<b>RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE.....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 11.</b>	<b>NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 12.</b>	<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI - CONTROLLI.....</b>	<b>13</b>
<b>CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE.....</b>	<b>15</b>	
<b>Art. 13.</b>	<b>CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 14.</b>	<b>TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 15.</b>	<b>SOSPENSIONI E PROROGHE.....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 16.</b>	<b>PENALI IN CASO DI RITARDO .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 17.</b>	<b>PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 18.</b>	<b>INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 19.</b>	<b>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI .....</b>	<b>17</b>
<b>CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA .....</b>	<b>18</b>	
<b>Art. 20.</b>	<b>ANTICIPAZIONE .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 21.</b>	<b>PAGAMENTI IN ACCONTO .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 22.</b>	<b>PAGAMENTI A SALDO.....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 23.</b>	<b>RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO.....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 24.</b>	<b>CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....</b>	<b>19</b>
<b>CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI .....</b>	<b>20</b>	
<b>Art. 25.</b>	<b>LAVORI A MISURA.....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 26.</b>	<b>LAVORI A CORPO.....</b>	<b>20</b>

Art. 27.	LAVORI IN ECONOMIA.....	20
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE.....		21
Art. 28.	CAUZIONE PROVVISORIA .....	21
Art. 29.	GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA .....	21
Art. 30.	ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA .....	21
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE .....		23
Art. 31.	VARIAZIONE DEI LAVORI .....	23
Art. 32.	VARIANTI PER OMISSIONI PROGETTUALI, DIFETTI DI COSTRUZIONE, CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	23
Art. 33.	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI, NUOVI PREZZI E REVISIONE PREZZI.....	24
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....		25
Art. 34.	NORME DI SICUREZZA GENERALI.....	25
Art. 35.	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO .....	25
Art. 36.	PIANI DI SICUREZZA.....	25
Art. 37.	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA .....	25
Art. 38.	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA .....	26
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....		27
Art. 39.	SUBAPPALTO.....	27
Art. 40.	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO .....	28
Art. 41.	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	28
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO .....		29
Art. 42.	CONTROVERSIE E RISERVE.....	29
Art. 43.	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA .....	29
Art. 44.	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) .....	29
Art. 45.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI .....	30
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....		32
Art. 46.	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE .....	32
Art. 47.	TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE .....	32
Art. 48.	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI .....	32
CAPO 12 - NORME FINALI .....		33
Art.49.	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	33
Art. 50.	OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	35
Art. 51.	PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE .....	35
Art. 52.	CUSTODIA DEL CANTIERE .....	36


<b>Art. 53.</b>	<b>CARTELLO DI CANTIERE .....</b>	<b>36</b>
<b>Art. 54.</b>	<b>SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....</b>	<b>36</b>
<b>Art. 55.</b>	<b>ESPROPRIAZIONI E OCCUPAZIONI .....</b>	<b>36</b>
<b>Art. 56</b>	<b>ULTERIORI PENALI .....</b>	<b>37</b>


## PARTE I CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

### CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

#### Art.1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare interamente ultimati i lavori relativi al progetto "Parco Casermette: una nuova area verde tra fabbriche e quartieri a Rivalta", che si inserisce nella parte del Comune di Rivalta di Torino a sud del Sangone, tra le frazioni di Tetti Francesi e di Gerbole, all'incrocio tra via 1° Maggio e via Carignano.
2. Le opere oggetto di appalto sono inserite nell'ambito del progetto "Parco Casermette: una nuova area verde tra fabbriche e quartieri a Rivalta", con l'obiettivo di completare la valorizzazione dell'area delle ex Casermette, anche attraverso la riqualificazione naturalistica. Il progetto è in parte finanziato dal bando emanato dalla Compagnia di S. Paolo denominato "Restauro Ambientale Sostenibile. Modelli sostenibili per la rigenerazione, la protezione e la valorizzazione del patrimonio naturale", volto a sollecitare progetti concreti e sostenibili per la rigenerazione, la protezione e la valorizzazione del patrimonio naturale delle aree maggiormente antropizzate dei territori di Piemonte e Liguria.  
Il progetto riqualifica un'area di circa 6710 mq offrendo un ventaglio variegato di funzionalità entro il cosiddetto "verde di quartiere".





Le aree funzionali costituenti il progetto sono rese coerenti dalla rete di percorsi principali e secondari di accesso e fruizione del parco e dal sistema del verde.

Il percorso principale, di sezione pari a circa 3 metri, consente l'accesso da due punti agli estremi del lato est parco, a nord e sud di via Carignano e si interseca con il piazzale centrale della "Casa del Maresciallo". L'intervento di spazio pubblico già presente nell'incrocio tra via I Maggio e via Carignano si lega al progetto con la costruzione di un ampio piazzale e di ulteriori spazi pavimentati contigui, con funzione di area fitness. Quest'area è connessa a via Carignano da un percorso secondario di sezione di circa 2 metri.

Tutte le opere sopra descritte sono realizzate come pavimentazioni porose, i materiali utilizzati sono il calcestruzzo drenante, in varie colorazioni, e aggregati riciclati per lo strato di base. Il percorso di accesso all'area orti è in pavimentazione ecologica (terra stabilizzata) colorata, anch'essa porosa. In totale, l'area occupata da pavimentazioni porose è pari a 2340 mq.

Le sistemazioni a verde occupano la restante area d'intervento: 3115 mq sono dedicati ad aree prative, 205 a verde per area cani, 380 mq ospitano i filari di alberi e di siepi, 340 mq ad orti a terra e rialzati e 130 mq a prati fioriti.

Il progetto, date le prescrizioni derivanti dalla perizia di bonifica bellica predisposta dalla Amministrazione Comunale, non prevede la realizzazione di scavi ma prevede lavorazioni in riporto rispetto al piano del terreno esistente. Le parti che devono essere approfondite sotto il piano di campagna attuale, che riguardano esclusivamente la piantumazione degli alberi, verranno eseguite da una ditta abilitata alle bonifiche belliche, incaricata con appalto separato.

Nel parco urbano è prevista la realizzazione di un sistema di irrigazione, a goccia per le parti alberate e a pioggia per le parti inerbiti, e un sistema di illuminazione pubblica predisposto per una ventina di punti luce, allestito per ora con sei corpi illuminanti completi, destinati ad essere implementati nel tempo.

Le opere di arredo urbano comprendono l'installazione di attrezzature fitness, giochi per bambini, di panchine e di cestini.

Il parco è separato dall'area circostante, momentaneamente abbandonata e non fruibile, da una recinzione continua ed una siepe che delimitano completamente il lato ovest.

L'incidenza economica delle lavorazioni segue la tabella sotto riportata:

QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI LAVORAZIONI			
	<b>1. Casermette Social Park</b>		
	1.1. Lavori in terra		
	1.1.1. Riporti		28.350,09 €
	1.1.2. Scavi		2.332,91 €
	1.2. Pavimentazioni		
	1.2.1. Cordoli		16.772,57 €
	1.2.3. Pavimentazione ecologica colorata		13.174,22 €
	1.2.4. Pavimentazione calcestruzzo drenante colorato		78.279,24 €
	1.2.6. antitrauma		4.210,92 €
	1.3. Impianti tecnologici		
	1.3.1. Irrigazione - Allaccio acqua pozzo		4.903,79 €
	1.3.4. Irrigazione - condutture secondarie - orti		2.348,88 €
	1.3.6. Irrigazione - condutture secondarie - a pioggia		2.695,72 €
	1.3.7. Irrigazione - conduttura principale		6.300,15 €
	1.3.8. Irrigazione - attacco elettrico		17,55 €
	1.3.9. Attacco acquedotto		1.042,55 €
	1.3.10. Acque meteoriche		1.219,08 €
	1.3.11.a Illuminazione - parte impiantistica		11.616,63 €
	1.3.11.b Illuminazione - parte edilizia		8.104,88 €
	1.3.12. Irrigazione - condotte secondarie - a goccia		361,05 €
	1.4. Opere a verde		
	1.4.1. Collinetta		1.348,02 €
	1.4.2. Inerbimento		7.691,26 €
	1.4.3. Piantumazione alberi		18.313,82 €
	1.4.4. Piantumazione siepe		3.466,80 €
	1.4.6. Piantumazione fiori		194,48 €
	1.5. Arredo urbano		
	1.5.2. Panchine		14.537,69 €
	1.5.4. orti rialzati		5.442,87 €
	1.5.5. Fontane		1.077,24 €
	1.5.6. Cestini		1.234,65 €
	1.5.7. Attrezzi fitness		7.274,58 €
	1.5.8. Recinzione		4.883,02 €
	1.6. Opere edili		
	1.6.1. Demolizioni		272,13 €
	1.6.2. Installazione Ponteggio		11.526,01 €
	<b>Totale Capitolo 1. Casermette Social Park €</b>		<b>258.992,80 €</b>

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi elaborati allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

## Art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

IMPORTI DI PROGETTO		Euro
a)	Importo dei lavori a base di gara	<b>258.992,80</b>
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	<b>7.580,40</b>
	<b>Ammontare dell'appalto (a + b)</b>	<b>266.573,20</b>

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, riga a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, lettere b), non soggetti ad alcun ribasso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

3. Gli importi sono stati determinati applicando i prezzi dell'elenco prezzi allegato, con l'applicazione delle tariffe base di cui al prezzario Regionale Opere Pubbliche anno 2021 della Regione Piemonte ed ove mancanti con la formulazione di analisi prezzi con indagini di mercato o prezzari delle camere di commercio.
4. L'importo in appalto comprende il conferimento a discarica ed i corrispondenti oneri dei materiali derivanti da scavi e demolizioni, compresi quelli connessi a eventuali bonifiche o pulizia di piante o erbe.

### Art.3. MODALITÀ' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a corpo". come definito dall'art. 3 lett. dddd) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dall'articolo 43, comma 6 del D.P.R. 207/10. Esso sarà stipulato entro i 60 giorni successivi alla presa di efficacia dell'aggiudicazione e non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione come previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e fatto salvo quanto previsto dal comma 10 dello stesso art. 32. Resta fatta salva la possibilità per l'A.C. di prevedere la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art.32 comma 8 della legge citata.
2. L'importo del contratto può variare solo per cause riconducibili a quelle contemplate dalle disposizioni legislative vigenti, con riferimento particolare all'art.106 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. , mentre non è consentito che tale incremento derivi da una mera ricalcolazione dell'importo delle opere sulla base dei prezzi unitari delle singole lavorazioni e delle quantità effettivamente eseguite.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
4. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato speciale.

### Art.4. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. I lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati nelle relazioni e negli elaborati grafici progettuali, per l'importo totale indicato al presente articolo, sono complessivamente articolati ai sensi degli artt. 60, 61, 62, 63 e 64 del D.P.R. 207/2010 ancora vigenti e non abrogati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle seguenti categorie.
2. Si riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono scorporabili e subappaltabili a scelta del contraente qualora vengano indicati come subappaltabili in sede di offerta.

Categoria	Descrizione	Importo Euro	Class.	%
<b>Categoria prevalente e categorie non scorporabili</b>				
<b>OS24</b>	Verde e arredo urbano	247.376,17	II	92,80
<b>Categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria</b>				
<b>OG10</b>	Impianti pubblica illuminazione	11.616,63		4.36
<b>TOTALE</b>		<b>266.573,20</b>	<b>II</b>	<b>100</b>

3. La categoria OG24 è da considerarsi come categoria prevalente, e per la classe di qualificazione ingloba le categorie inferiori al 10% ad essa correlabili
4. La categoria OG10 è da considerarsi come categoria a qualificazione non obbligatoria, interamente scorporabile e subappaltabile, ex art. 12 d. l. 28/03/2014 n. 47 e s.m.i.. e DL 248 del 10 11 2016 art.3
5. I prezzi unitari utilizzati sono desunti dal Prezziario Regione Piemonte 2021 e, quando non è stato possibile individuare nel suddetto prezzario, le voci relative e pertinenti ad ulteriori lavorazioni necessarie, si è proceduto alla determinazione di prezzi ricorrendo a indagini di mercato. La realizzazione delle opere in oggetto prevede la possibilità d'azione di una singola impresa, ma comunque l'affidamento dei lavori a terzi della categoria prevalente mediante subappalto o cottimo è consentito ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
6. I lavori appartenenti a categorie generali o specializzate, diverse da quella prevalente, di importo non superiore a € 150.000,00 (e precisamente OG10) , possono essere realizzati dall'Appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere



scorporati per essere realizzati da un Appaltatore mandante o da un subappaltatore (qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta e comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 così e modifiche del D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017).

7. L'importo dell'insieme delle lavorazioni scorporabili non può comunque superare il 30% dell'importo complessivo del contratto.
8. I prezzi d'appalto previsti nel contratto s'intendono stabiliti tenendo conto di tutte le condizioni e circostanze (anche dipendenti dalle località interessate dai lavori), ben note all'Appaltatore, in cui saranno eseguiti i lavori e sono remunerativi singolarmente e complessivamente di ogni spesa e prestazione generale e particolare, principale ed accessoria anche se non prevista e contemplata negli atti e documenti della Stazione Appaltante e degli oneri per l'attuazione delle prescrizioni di sicurezza e salute dei lavoratori come indicato nel piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
9. I prezzi d'appalto si intendono comprensivi di tutti i materiali, della mano d'opera ed oneri relativi, dell'impianto di cantiere, dei trasporti, nonché della quota di spese generali, imprevisi ed utile dell'Appaltatore e di ogni altro onere necessario per realizzare le opere previste dall'appalto completamente ultimate e funzionanti.
12. L'Appaltatore nella formulazione del ribasso dovrà aver tenuto conto di tutti gli elementi anche non direttamente esplicitati negli artt. dell'Elenco Prezzi e negli altri atti progettuali, ma che sono necessari al compimento dell'opera a perfetta regola d'arte. È inoltre suo onere verificare la congruenza fra i diversi documenti progettuali e attuare, a sua cura e spese, ogni provvedimento necessario a risolvere eventuali incongruenze o incompletezze o inadeguatezze anche in merito al rispetto di tutta la normativa vigente sulla sicurezza, sulle opere pubbliche e sull'uso delle stesse.
13. Pertanto, il prezzo, conseguente al suo ribasso, remunera l'Impresa di tutti i lavori, prestazioni oneri ed utili necessari ad eseguire le opere indicate negli elaborati progettuali, e se anche non descritte, che risultino necessarie al compimento dell'opera a perfetta regola d'arte. L'Impresa, quindi, non ha diritto ad alcuna ricompensa derivante da eventuali non corrispondenze tra le quantità e le lavorazioni messe in opera e quelle deducibili dai documenti contrattuali, in quanto è suo obbligo, prima dell'offerta, controllare accuratamente in loco i lavori da eseguire ed i vincoli esistenti, la natura dei luoghi, dei suoli e dei sottosuoli, la viabilità e condizioni di accesso alle aree interessate ai lavori, a verificarne preventivamente la corrispondenza con le esigenze progettuali, considerare ogni onere che l'esecuzione del lavoro comporti, considerando anche le caratteristiche idro - orografiche e climatiche delle località interessate dai lavori.
14. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti (anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici se oggetto dell'Appalto), devono essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo - esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

#### Art.5. SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI

1. Prima di presentare l'offerta per l'esecuzione di lavori oggetto del presente Capitolato, l'Impresa dovrà ispezionare i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito agli interventi da effettuare con particolare riguardo a:
  - a. organizzazione del lavoro in funzione della distribuzione areale delle diverse zone di intervento e della contemporaneità delle operazioni previsti nei programmi di lavoro;
  - b. connessioni con altri lavori di costruzione, movimenti di terra e sistemazione ambientale in genere;
  - c. modalità e misurazione delle forniture.
2. La presentazione dell'offerta implica l'accettazione da parte dell'Impresa di ogni condizione riportata nel presente capitolato e relative specifiche o risultante dagli eventuali elaborati di progetto allegati.
3. L'appaltatore espressamente dichiara, con la presentazione dell'offerta:
  - a. di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località interessata dai servizi e di avere accettato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
  - b. di aver considerato la distanza delle pubbliche discariche, dei siti di compostaggio e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche od impianti privati, a distanze compatibili con l'economia dei servizi;
  - c. di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi.
4. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino

come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

5. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
6. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge, Regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici Appalti anche se non elencati. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali e della Pubblica Sicurezza; resta contrattualmente convenuto che, anche se tali norme e disposizioni comportassero gravami e limitazioni delle opere, ciò non comporterebbe per l'Appaltatore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante essendosene tenuto conto nella formazione del prezzo/dei prezzi. Qualora, dopo la data del contratto e fino all'ultimazione dei lavori intervenissero nuove normative tecniche per impianti, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Appaltatore non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito, e ciò anche se non venisse espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Appaltatore unico responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all'atto del collaudo. L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai Regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
7. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato speciale d'appalto implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la presenza di sottoservizi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di materiale adatto, la distanza da discariche o da impianti autorizzati per lo smaltimento dei materiali da portare a rifiuto, l'andamento climatico, la viabilità esistente ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sull'offerta presentata. È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore. In particolare, l'Appaltatore ammette: a) di avere attentamente e compiutamente esaminato tutta la documentazione d'Appalto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito ai terreni di fondazione, ed in particolare: i disegni di progetto, il Contratto d'Appalto, il Capitolato Speciale di Appalto, gli elaborati progettuali, i particolari costruttivi, il Piano di sicurezza, ecc., riconoscendola a norma di legge ed a regola d'arte e, di conseguenza, perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori e di accettare tutte le condizioni in essa contenute; b) che le opere e i lavori tutti, dei quali ha la completa conoscenza, saranno ultimati nei termini, nei modi ed al prezzo convenuto; c) che dispone dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che dal presente Contratto derivano; d) di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza ed ubicazione di discariche ed impianti di smaltimento e/o trattamento autorizzati, delle condizioni dei terreni interessati dalle opere, dei vincoli derivanti dalla presenza di edifici, canali, dei corsi d'acqua, manufatti vari stradali, della presenza e della ubicazione dei sottoservizi, ecc., nelle vicinanze dei tracciati delle opere in progetto; e) di assumere la piena responsabilità delle opere in conglomerato cementizio armato e in acciaio, in solido con il Progettista, compresa ogni e qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da errori, inesattezze, imperfezioni e deficienze di qualsiasi genere nei disegni, nei calcoli, nei conteggi e nella effettiva esecuzione delle opere; f) di avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà di privati e di Enti o Aziende varie, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio e di impegnarsi conseguentemente a sollevare immediatamente e incondizionatamente sia l'Amministrazione, che la Direzione Lavori, con apposito intervento in causa, da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti della Committente stessa in relazione all'Appalto, anche per quanto possa avere riferimento a quanto previsto dagli art. 1171 e 1172 C.C., per denuncia di nuova opera e danno tenuto, su semplice notificazione della pendenza della lite e quando anche il rapporto in contestazione dovesse formare oggetto di riserva. L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice

civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

## CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

### Art.6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra elaborati di Progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

### Art. 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a. il Capitolato Generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii.;
  - b. il presente Capitolato Speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
  - c. tutti gli elaborati grafici e le relazioni del Progetto Definitivo - Esecutivo;
  - d. l'Allegato Tecnico su sistema del verde ed irrigazione e l'Allegato Tecnico sul sistema di illuminazione;
  - e. l'Elenco dei Prezzi Unitari;
  - f. il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
  - g. il Piano operativo di sicurezza presentato dall'Appaltatore per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori
  - h. il Cronoprogramma dei lavori
  - i. Cauzione costituita dall'impresa ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016
2. Sono contrattualmente vincolanti le leggi e le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
  - a. il computo metrico estimativo,
  - b. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale;
  - c. le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

### Art. 8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

### Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile
2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 ovvero qualora l'ente stesso rilevi che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione, ai sensi di legge

3. Il ritardo si rivolge inoltre in caso di ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori, così come previsto dal successivo art.19 del presente CSA
4. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla normativa vigente in materia.
5. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art.98 comma 19 del Dlgs 503016 è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

#### Art. 10. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

#### Art. 11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

#### Art. 12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI - CONTROLLI

1. Il Comune verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'impresa appaltatrice attraverso il Direttore dei lavori. A tale Direttore sono assegnati i compiti specificati nell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e nel Decreto 7 marzo 2018, n. 49 - Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione ed in particolare, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; inoltre lo stesso assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa appaltatrice, verificando che le attività e le lavorazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
2. La vigilanza ed il controllo sulle lavorazioni competeranno al Responsabile del procedimento ed al Direttore dei lavori per tutto il periodo di affidamento in appalto, con la più ampia facoltà e coi modi ritenuti più idonei. Tali soggetti potranno, conseguentemente, disporre in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e a loro discrezione e giudizio, l'esecuzione di visite ispettive presso i luoghi di effettuazione delle lavorazioni, al fine

di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato d'appalto, nei restanti documenti di gara e nel contratto nonché di tutte le altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in materia.

3. Per una funzionalità del controllo, l'Impresa appaltatrice è obbligata a fornire al Responsabile del procedimento ed al Direttore dei lavori, tutta la collaborazione necessaria.
4. Il Responsabile del procedimento e il Direttore dei lavori, per il controllo e la vigilanza sulle lavorazioni in appalto, potranno essere coadiuvati dalla Polizia Locale e da altri Servizi e Unità operative del Comune.
5. L'Impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni che il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dei lavori potranno emanare, anche a seguito dei controlli effettuati, nei riguardi delle lavorazioni oggetto dell'appalto. In via ordinaria tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dal Comune verranno trasmessi all'impresa appaltatrice in forma scritta. Tuttavia, in caso di urgenza, il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dei lavori potranno dare disposizioni anche verbali per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla comunicazione verbale.

## CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

### Art. 13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. La Stazione appaltante, anche in via d'urgenza come indicato al comma 2, può procedere a eventuali consegne frazionate in presenza di temporanee indisponibilità di aree (facoltà da intendersi esplicitamente prevista in appalto ai sensi dell'art.5 comma 9 del DM 49/2018). In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio che costituisce verbale di consegna anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinate.
5. L'appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che ritiene più conveniente per consegnarli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della direzione lavori, tale facoltà non pregiudichi la buona riuscita delle opere e gli interessi dell'amministrazione.
6. L'appaltatore dovrà presentare all'amministrazione e alla direzione lavori un dettagliato programma di esecuzione dei lavori prima della consegna dei lavori, contenente in modo analitico e con immediata leggibilità d'insieme, l'entità e la sequenza delle aree che vengono contemporaneamente recintate e rese inaccessibili, fase per fase. Si dovrà, per la sequenza dei lavori, tenere conto delle esigenze espresse dall'Amministrazione, derivanti dalla natura intrinseca del finanziamento e riguardanti principalmente la necessità di rendere possibile l'accesso al cantiere per l'installazione di opere artistiche sul ponteggio attorno alla "Casa del Maresciallo" anche durante lo svolgimento dei lavori. La sequenza dei lavori dovrà quindi essere concordata con la DL e l'Amministrazione che si riserva la possibilità di chiedere delle modifiche in relazione ad esigenze legate ai fattori sopracitati.
7. Il Direttore dei Lavori, unitamente al RUP e al CSE, dovranno approvare qualsiasi proposta di cambiamento legata a fattori contingenti del programma dei lavori.

### Art. 14. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 168 (centosessantotto) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Risultano inoltre fissate nel cronoprogramma dei lavori le soglie intermedie per l'ultimazione di specifiche lavorazioni elencate ai punti successivi.
2. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, il termine può essere sospeso, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di 60 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile indicato.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e dei giorni di sospensione per maltempo.
4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
5. Si intende precisare che il calcolo del tempo contrattuale potrà subire variazioni in base alla stagionalità obbligatoria per la piantumazione delle essenze arboree e vegetali, che dovrà essere effettuata nel periodo più congruo (da ottobre a marzo) per garantire il loro attecchimento.

#### Art. 15. SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di modifiche al contratto nei casi previsti dall'articolo 106 del d.Lgs. n° 50 del 19.04.2016.
2. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
3. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
4. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
5. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

#### Art. 16. PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo uno per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;
  - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L.;
  - c) nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
  - d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate a tale scopo al precedente art. 14 e nel cronoprogramma dei lavori;
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### Art. 17. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Entro la data della consegna l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.



2. Il programma esecutivo dei lavori può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - i. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - ii. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
  - iii. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - iv. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - v. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

#### Art. 18. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) Il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### Art. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

## CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

### Art. 20. ANTICIPAZIONE

2. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 (come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento che la stazione appaltante può riconoscere, se disponibile nei fondi annuali, all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
4. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### Art. 21. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 50.000 (cinquantamila). I pagamenti in acconto non potranno superare il 95% dell'ammontare totale dei lavori
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 15 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ..... » con l'indicazione della data.
4. La Stazione appaltante, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice e delle imprese esecutrici, provvede al pagamento del predetto certificato, entro i 30 giorni dalla trasmissione della relativa fattura da parte dell'impresa, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi del vigente regolamento contabile per gli enti locali;
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

### Art. 22. PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo di regolare esecuzione.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del d.Lgs. n°50 del 19.04.2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 (trenta) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

#### Art. 23. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

#### Art. 24. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.
3. Ai fini dell'opponibilità al Comune della cessione dei crediti, l'atto di cessione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante.
4. L'atto di cessione dovrà contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, dell'importo e della natura del debito ceduto.
5. Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione nei confronti del Comune.
6. Resta inteso che l'efficacia dell'atto di cessione è subordinata all'approvazione espressa – da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione – del Comune che si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per l'opponibilità della cessione medesima nonché l'effettiva regolarità dei pagamenti, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
7. Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, il Comune potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall'applicazione del presente Contratto.

## CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

### Art. 25. LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione di eventuali lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b) sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elaborato "Piano di sicurezza e coordinamento".

### Art. 26. LAVORI A CORPO

1. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 32 o 33 del presente CSdA, e queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 34, non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo"; in tal caso il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
4. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavori a corpo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati ai rigi b) e d) della tabella del capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

### Art. 27. LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del regolamento generale.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 2, come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

## CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

### Art. 28. CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016), agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

### Art. 29. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del d.Lgs. n° 50 del 19.04.2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale, mentre se l'offerta risulta superiore al 20 % la garanzia fideiussoria sarà aumentata di due punti percentuali (da aggiungere al 20%) per ogni punto di ribasso eccedente il 20% stesso.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La cauzione è svincolata con le modalità di cui dell'articolo 103 comma 5 del d.Lgs. n° 50 del 19.04.2016
4. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art.93 comma 7 del Codice
8. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

### Art. 30. ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del d.Lgs. n° 50 del 19.04.2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata pari a 1.000.000,00 euro così ripartita:

- una somma assicurata pari ad euro 500.000,00 (quattrocentocinquantamila) per rischi di esecuzione, per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
  - una somma pari ad euro 500.000,00 (quattrocentomila) per responsabilità civile per danni arrecati a terzi nell'esecuzione dei lavori.
4. Inoltre l'impresa deve:
- a. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
  - b. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. Alla data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

## CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

### Art. 31. VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto e dall'articolo 106 del d.Lgs. n° 50 del 19.04.2016.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto definitivo - esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

### Art. 32. VARIANTI PER OMISSIONI PROGETTUALI, DIFETTI DI COSTRUZIONE, CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. L'Assuntore dei lavori dovrà demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, inferiori a quelli prescritti. Qualora egli non ottemperasse all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli. Se la Direzione dei Lavori presuppone che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni. Qualora fossero riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Assuntore dei lavori, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché, sia stato regolarmente chiesto, a tempo debito, di effettuare gli accertamenti di cui al precedente punto l'Assuntore dei lavori avrà diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.
2. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3. I danni causati da forza maggiore saranno denunciati dall'Esecutore al D.L. entro 5 giorni dall'evento, avvertendo che denunce del danno dovranno essere sempre fatte per iscritto, pena la decadenza del diritto al risarcimento. L'Esecutore dovrà approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà un apposito verbale. L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra. Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi.

Art. 33. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI, NUOVI PREZZI E REVISIONE PREZZI

1. Salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, 1° comma Codice Civile
2. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
3. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.



## CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

### Art. 34. NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

### Art. 35. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

### Art. 36. PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

### Art. 37. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 lett. A e art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 100, comma 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 38. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95-96-97 e all'allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008. I piani di sicurezza di competenza dell'appaltatore devono essere redatti in conformità all'allegato XVII del D.Lgs 81/2008.
2. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### Art. 39. SUBAPPALTO

1. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dalle disposizioni dell'art. 105 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
2. E' vietato il subappalto dei lavori per una quota superiore al 30 per cento dell'importo complessivo contrattuale;
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
  - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
  - b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio.
  - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;
  - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi; c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
7. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
8. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, tra i quali l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del

lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione.

#### Art. 40. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

#### Art. 41. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: - quando il subappaltatore o cottimista è una micro o piccola impresa; - in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; - su richiesta del subappaltatore.
2. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 l'appaltatore provvede al diretto pagamento dei subappaltatori ed è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

## CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

### Art. 42. CONTROVERSIE E RISERVE

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 modificato dal DLgs 56-2017 e s.m.i., qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.
2. La D.L. deve dare immediata comunicazione al R.U.P. che deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016, secondo le disposizioni dell'articolo 205, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, l'Impresa può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, ex articolo 205, comma 6-bis del D. Lgs. 50/2016 modificato dal DLgs 56-2017 e s.m.i. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente presso il Foro di Torino

### Art. 43. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
3. destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

### Art. 44. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

- 2 La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 56, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
- 3 Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e,

tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.

- 4 Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 56.
- 5 Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori; d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
- 6 Fermo restando quanto previsto all'articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

#### Art. 45. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a. frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
  - j. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
  - k. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
  - l. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
2. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a. ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
  - i. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  - ii. il maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
  - iii. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

## CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

### Art. 46. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato.

### Art. 47. TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato o nel contratto.
3. E' facoltà della Amministrazione sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione.

### Art. 48. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.



## CAPO 12 - NORME FINALI

### Art.49. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
  - a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;
  - b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
  - c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
  - d. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
  - e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
  - f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
  - g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
  - h. la formazione di eventuali piste di accesso, la mobilitazione e smobilitazione delle aree di cantiere, ed il ripristino, una volta terminati i lavori, sia delle piste che delle stesse aree occupate temporaneamente, l'eventuale riconoscimento di danni conto terzi e servitù di passaggio ed infine i frutti pendenti.
  - i. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
  - j. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
  - k. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- l. ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del D.P.R. 207/2010 in quanto ancora vigente: - tutte le tasse e le spese, escluse quelle relative alla pubblicazione del bando di gara, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dei lavori ed alla stipulazione del contratto od agli eventuali atti aggiuntivi o complementari, compresi i diritti di segreteria; - le imposte doganali sui materiali utilizzati nella costruzione delle opere. La Stazione Appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all'Appaltatore il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti. Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e l'Appaltatore non provveda, entro 10 giorni dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute per i titoli sopra elencati dalla Stazione Appaltante, questa potrà trattenere l'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, con l'obbligo dell'Appaltatore di reintegrare la stessa
- m. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- n. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e l'illuminazione notturna del cantiere e di quant'altro indicato dalle disposizioni vigenti per la sicurezza;
- o. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- p. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- q. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- r. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della norma;
- s. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante e il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- t. tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per le strade di servizio, per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per scariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;
- u. le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti, gli avvisi a dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive pertinenze, nonché,
2. gli oneri e le spese conseguenti alle riparazioni, qualora l'esistenza del servizio fosse stata segnalata dalla Direzione dei Lavori; in particolare:
  - a. le spese per le eventuali consulenze fornite, su richiesta dell'Ente Appaltante, dai Tecnici degli enti pubblici e le spese per la sorveglianza;
  - b. nell'importo dell'opera sono compresi gli oneri per la sorveglianza degli scavi da parte di un professionista archeologo, ove necessari;
  - c. la manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo, in particolare le ricariche dei ripristini, degli scavi e degli asfalti;
  - d. le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori;
  - e. le spese per assaggi, prove, ricerche necessarie per l'esame di collaudo;
  - f. le spese per le sole verifiche ed assaggi nel terreno relativamente alla tutela archeologica in particolare l'esecuzione di scavi a mano o a macchina a seguito del rinvenimento di reperti archeologici o presunti tali;
  - g. la documentazione eventualmente richiesta con materiale fotografico dei reperti ritrovati;
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, F.S., Soprintendenza Archeologica, ARPA, AUSL e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i

permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

#### Art. 50. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Il progetto non prevede da parte dell'appaltatore scavi di alcun genere. Le parti che devono essere approfondite sotto il piano di campagna attuale verranno eseguite da apposita ditta abilitata alle bonifiche belliche, con separato appalto. L'appaltatore dovrà comunque coordinarsi con la ditta sopra citata al fine di consentire il miglior svolgimento dei lavori. Visto quanto sopra è fatto specifico divieto all'appaltatore di operare scavi di alcun tipo se non specificamente autorizzati dalla Direzione Lavori e dal CSE.  
L'appaltatore è tenuto al pagamento degli oneri di conferimento relativi agli scavi realizzati dalla ditta abilitata alle bonifiche belliche, nella misura appositamente contabilizzata nel Computo Metrico Estimativo.
2. Il progetto prevede l'installazione di un ponteggio di protezione sui quattro lati dell'edificio preesistente denominato "Casa del Maresciallo", come opera provvisoria sino alla messa in sicurezza definitiva da parte della PA del manufatto citato.  
L'appaltatore, in coordinamento con il CSE, è tenuto, a proprie spese, alla progettazione di dettaglio e all'installazione del suddetto ponteggio, assicurandosi il rispetto della normativa vigente e l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie alla sua corretta messa in opera.
3. Il progetto prevede l'installazione, nell'area individuata nei relativi elaborati grafici di progetto, di attrezzature per l'attività sportiva all'aperto o di percorso "vita" e una serie di attrezzature per il gioco dei bambini. Tali elementi, data la natura del finanziamento dell'opera, dovranno essere scelti nel dettaglio attraverso un percorso di condivisione con associazioni culturali e sportive, istituzioni scolastiche ed enti territoriali presenti nell'area. L'appaltatore è tenuto alla fornitura e alla posa delle attrezzature scelte fino alla concorrenza delle cifre specificamente indicate nell'apposita voce complessiva del CME.
4. La natura del finanziamento dell'opera ed il processo di condivisione di alcune scelte esecutive sugli arredi urbani obbligano l'Amministrazione Comunale a prevedere specifici percorsi di visita del cantiere da parte della popolazione attiva nel processo. L'appaltatore dovrà, tramite apposite procedure di coordinamento con la DL e il CSE, acconsentire a tali visite, eventualmente predisponendo recinzioni provvisorie lungo i percorsi previsti, senza per questo poter pretendere oneri aggiuntivi.
5. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
  - a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore: - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte, - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori, - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice, - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
  - b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
  - c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
6. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

#### Art. 51. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in apposite discariche o nei luoghi indicati dalla D.L., a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

#### Art. 52. CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

#### Art. 53. CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in cantiere almeno un cartello indicatore (o più a discrezione della D.L.), con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Tale cartello dovrà essere posizionato entro 10 gg. dalla data del verbale di consegna, ovvero prima dell'effettivo inizio lavori in cantiere. Il mancato posizionamento dei cartelli nei tempi indicati comporterà l'applicazione di una penale di euro 25/giorno.

#### Art. 54. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
1. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. Il corrispettivo contrattuale è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

#### Art. 55. ESPROPRIAZIONI E OCCUPAZIONI

1. L'Amministrazione provvederà a propria cura e spese per gli asservimenti e gli espropri per le occupazioni permanenti e temporanee eventualmente occorrenti e relative alle opere da eseguire.
2. L'impresa provvederà, invece, a sua cura e spese, a tutti gli approntamenti necessari e al successivo ripristino delle occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per le deviazioni provvisorie, strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi e per tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori.
3. Resta in proposito precisato che l'impresa, oltre ad essere tenuta ad eseguire a propria cura e spese le opere provvisorie che venissero ritenute necessarie, risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi, per le sopra menzionate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione, che pertanto ed in ogni caso, rimane del tutto estranea.
4. Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà, a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal contratto. L'Impresa per sua parte dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria alla redazione degli stati di consistenza delle proprietà da occupare.

## Art. 56 ULTERIORI PENALI

1. Nel caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel capitolato tecnico d'appalto e nelle tavole esecutive, che costituisce parte del presente contratto, la Direzione Lavori applicherà penali che saranno valutate insindacabilmente secondo i seguenti principi:
  - a) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato tecnico per la lavorazione: a insindacabile giudizio della Direzione Lavori tale lavorazione verrà demolita se non sarà ritenuta idonea e ricostruita con spese sostenute completamente dall'Impresa esecutrice che non potrà avanzare richieste di risarcimento alcuno. Nel caso in cui la Direzione Lavori riterrà di maggior convenienza per l'ente appaltante il mantenere la lavorazione anche se non eseguita a regola d'arte in quanto non pregiudizievole dell'integrità statica dell'opera, si applicherà una penale che consisterà nella contabilizzazione della lavorazione con un prezzo ridotto di almeno il 50% del prezzo unitario della lavorazione posto a base d'asta (l'eventuale percentuale oltre il minimo previsto, sarà a insindacabile decisione del Direttore Lavori );
  - b) materiali con caratteristiche non conformi a quanto richiesto da elaborati progettuali, posti in opera senza prima essere sottoposti all'accettazione della Direzione Lavori o comunque posti in opera senza la documentazione necessaria a valutarne le caratteristiche: a insindacabile giudizio della Direzione Lavori le opere realizzate verranno demolite se non saranno ritenute idonee e ricostruite con spese sostenute completamente dall'Impresa esecutrice che non potrà avanzare richieste di risarcimento alcuno. Nel caso in cui la Direzione Lavori riterrà di maggior convenienza per l'ente appaltante il mantenere la lavorazione anche se non eseguita a regola d'arte in quanto non pregiudizievole dell'integrità statica dell'opera, si applicherà una penale che consisterà nella contabilizzazione della lavorazione con un prezzo ridotto di almeno il 50% del prezzo unitario della lavorazione posto a base d'asta (l'eventuale percentuale oltre il minimo previsto, sarà a insindacabile decisione del Direttore Lavori );
  - c) mancata realizzazione di provini e/o frode nel confezionamento dei provini e/o nella realizzazione delle prove di resistenza in laboratorio e/o fornitura di documentazione di prova e di resistenza non corrispondente al materiale utilizzato in cantiere: a insindacabile giudizio della Direzione Lavori le opere realizzate verranno demolite se non saranno ritenute idonee e ricostruite con spese sostenute completamente dall'Impresa esecutrice che non potrà avanzare richieste di risarcimento alcuno. Questo sarà motivo sufficiente per la scissione del contratto senza alcune pretese da parte della Ditta esecutrice e per la denuncia penale della Ditta esecutrice e per ogni altro provvedimento pecuniarie e penale nei confronti della Ditta secondo le norme vigenti;
  - d) mancato rispetto di orari, scadenze, incontri in cantiere o in ufficio concordati in precedenza, da parte del responsabile di cantiere dell'Impresa senza opportuno avviso scritto via fax indirizzato alla Direzione Lavori almeno un giorno prima. Si applicherà una penale di euro 200,00 ogni qualvolta non sarà presente all'appuntamento il responsabile tecnico dell'impresa per quel cantiere. Si riterrà assente se, senza opportuno preavviso riscontrabile, il responsabile tecnico di cantiere ritarderà per più di 30 minuti rispetto all'orario fissato per l'appuntamento.
  - e) getto di calcestruzzo per cemento armato senza preventiva visita e accettazione da parte del Direttore Lavori. La comunicazione del getto dovrà avvenire obbligatoriamente via mail all'ufficio della Direzione Lavori almeno due giorni prima. Non sono valide comunicazioni telefoniche o per via orale. Nel caso in cui il Direttore lavori sia impossibilitato alla visita dovrà dare comunicazione scritta alla ditta esecutrice che provvederà a rimandare il getto senza che questo ritardo sia cumulato ai danni della ditta. Nel caso in cui il getto avvenga senza avviso scritto e quindi senza preventiva accettazione della Direzione Lavori, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori le opere realizzate verranno demolite se non saranno ritenute idonee e ricostruite con spese sostenute completamente dall'Impresa esecutrice che non potrà avanzare richieste di risarcimento alcuno. Nel caso in cui la Direzione Lavori riterrà di maggior convenienza per l'ente appaltante il mantenere la lavorazione anche se non eseguita a regola d'arte in quanto non pregiudizievole dell'integrità statica dell'opera, si applicherà una penale che consisterà nella contabilizzazione della lavorazione con un prezzo ridotto di almeno il 50% del prezzo unitario della lavorazione posto a base d'asta (l'eventuale percentuale oltre il minimo previsto, sarà a insindacabile decisione del Direttore Lavori ). Inoltre verranno accollate alla Ditta eventuali spese per ulteriori prove e controlli di accettazione oltre alle normali prove di laboratorio su provini che la Direzione Lavori riterrà, a suo insindacabile giudizio, di dover effettuare.
  - f) mancata presenza in cantiere per tre volte consecutive, durante le visite non programmate della Direzione Lavori, che avvengono in normale orario di lavoro, di un Responsabile Tecnico di Cantiere dell'Impresa esecutrice. In tal caso verrà applicata una penale di euro 200,00 per ogni giorno di assenza.

- g) Assenza delle maestranze dal cantiere in giorno di lavoro in orario di lavoro. Si applicherà una penale di euro 200,00 per ogni giorno in cui sarà rilevata dal Direttore Lavori l'assenza di maestranze all'interno del cantiere. Tale penale verrà addebitata nel saldo finale se i lavori non saranno finiti entro il termine fissato dal presente capitolato e verrà sommata alle penali per ritardo. Nel caso in cui i lavori verranno finiti entro il termine di contratto tale penale non sarà applicata.